

AVV. CHIARA VADALA' – AVV. SIMONE DI SIMONE
AVV. RACHELE PRIMAVERA – AVV. FRANCESCA ROCCHI
AVV. DOMENICO MARASCIULO, VIA F. APRILE 5- 21100 VARESE
PEC: SIMONEDISIMONE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
CHIARAVADALA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG,
RACHELROSAROSARIAPRIMAVERA@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
FRANSCAROCCHI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG
FAX 0658363599

TRIBUNALE CIVILE DI VARESE

SEZIONE LAVORO

Dott.ssa Giorgia Manzo

RG. n. 1127/2014 – udienza del 02.12.2015

Note autorizzate

Per: il Sig. Giacomo Maria Virone, nato a Caltanissetta il 20/12/1981 e residente in Seregno (MB) alla Via G. Pacini, 77, C.F. VRNGMM81T20B429X, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Chiara Vadala' (c.f. VDLCHR78B50H501A, pec:chiaravadala@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599), Simone Di Simone

(c.f.:DSMSMN71A12H501H,pec:simonedisimone@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599) Rachele Primavera, (c.f. PRMRHL 58R70C342I pec:rachelerosarosariaprimavera@ordineavvocatiroma.org) e Francesca Rocchi (c.f. RCCFNC78M53H501N e pec francescarocchi@ordineavvocatiroma.org, fax 06874599661), tutti elettivamente domiciliati a Varese, presso lo studio dell'Avv. Domenico Marasciulo, Via F. Aprile 5 - 21100 Varese (Va) , giusta procura in calce al presente atto

ricorrente

Contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, l'Ambito Territoriale di Varese, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis cpc dal dott. Gaetano Citrigno, domiciliato presso l'Ambito Territoriale di Varese con sede in Via Copelli, 6 - Varese

convenuti

All'udienza del 8 luglio 2015 il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti e preso atto delle loro deduzioni, rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 02 dicembre 2015, dando termine per note sino al 19.11.2015.



Nell'adempire all'incombente questa difesa desidera da un lato replicare alle argomentazioni avversarie, dall'altro meglio precisare le proprie deduzioni e produrre recente giurisprudenza di merito su casi analoghi alla presente controversia.

ooo

IN VIA PRELIMINARE

a) sul difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in qualità di Giudice del Lavoro.

Controparte eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario adito, nella qualità di Giudice del Lavoro, a favore, invece, della giurisdizione del Giudice Amministrativo e cita a conforto due pronunce del G.A., entrambe non conferenti al caso di specie. L'una, infatti, riguarda la materia dei badi di concorso. L'altra inerisce l'impugnazione di un DM che dettava dei criteri di apertura delle GAE per le diplomate di scuola magistrale.

La giurisprudenza, sia del G.O. che del G.A., appare, al contrario, confermare che il presente procedimento, per *petitum* e *causa petendi*, spetta alla giurisdizione ordinaria.

Ed infatti, controparte poggia le basi della propria eccezioni su una valutazione erronea dell'effettiva domanda della ricorrente, e trascura completamente i numerosi precedenti giurisprudenziali di merito – già depositati - che, in ossequio alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Giurisprudenza Amministrativa, costantemente affermano la competenza del Giudice Ordinario, nella qualità di Giudice del Lavoro in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella che attiene al caso *de quo*.

Sotto il profilo del *petitum* sostanziale e della *causa petendi*, ciò che la ricorrente ha richiesto è **l'accertamento del diritto soggettivo all'utile collocamento nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali di Varese, sulla base della sua precedente iscrizione alla SSIS**, che ha dovuto sospendere, per cause a lei non imputabili, come ha riconosciuto la stessa Università e lo stesso MIUR, concedendogli l'iscrizione in sovrannumero al TFA, solo nell'a.a. 2012/2013, ai sensi dell'art. 15, comma 17 DM 249/2010.

E' evidente dunque che la controversia attiene alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria provinciale, sulla base di presupposti



sostanziali individuali, ovvero tenendo conto della peculiare situazione del docente, e non già attiene la legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, adottate con decreto ministeriale, per chiederne l'annullamento. Nel ricorso introduttivo, infatti, questa difesa non ha mai chiesto l'annullamento dei Decreti ministeriali citati, bensì la disapplicazione laddove, in contrasto con la precedente normativa di legge 143/2004, essi hanno impedito l'inserimento del prof. Virone nelle GAE, negandogli un diritto soggettivo, di cui egli con il ricorso chiede appunto il riconoscimento.

Difatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel confermare la giurisdizione ordinaria in tema di graduatorie ad esaurimento, ha ripetutamente statuito come **le graduatorie ad esaurimento hanno una diversa natura rispetto a quelle concorsuali, non sono ad esse assimilabili, ma devono, al contrario, essere ritenute frutto di atti datoriali privati.** Le "graduatorie ad esaurimento", non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di: pubblicazione di un bando di concorso, valutazione comparativa dei candidati, compilazione della graduatoria finale), bensì, dette graduatorie ad esaurimento, rappresentano un elenco istituito per legge, ove sono stati utilmente collocati, soggetti, già, in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Pertanto, essendo gli atti di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti) completamente autonomi e prescindenti rispetto agli atti ricompresi nel predetto procedimento amministrativo denominato "procedura concorsuale per l'assunzione", gli stessi Decreti ministeriali in questione (ivi compreso il DM n. 572 del 27/6/2013 e DM n. 235 del 01/04/2014), possono sicuramente assimilarsi alle "determinazioni volitive" poste in essere dal datore di lavoro privato, secondo lo schema "norma-potere-effetto" al quale si conforma la c.d. autonomia negoziale delle parti (v. Cass. sez. un. 22805/2010, 14496/2010 e 10510/2010; in senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, v. Cons. di Stato, ad plen. 11/2011).

Orbene, accertata la natura non concorsuale delle GAE, con conseguente giurisdizione ordinaria delle relative controversie, **la causa verte in tema di accertamento del singolo diritto soggettivo del docente a fronte di un**



determinato comportamento datoriale discriminatorio. A dispetto di quanto ritenuto dalla convenuta, infatti, **l'odierna controversia non concerne "i criteri e le norme generali stabiliti dall'amministrazione per l'individuazione di chi possa avere ingresso in dette graduatorie", né l'azione intrapresa è diretta all'annullamento di atti di natura regolamentare, bensì alla disapplicazione di parte del Dm 235/2014, laddove ha limitato il diritto soggettivo del prof. Virone di essere inserito nelle GAE di Varese, non consentendogli di presentare la domanda *on line* e dunque escludendolo dalle GAE per la mancanza di una pregressa espressione di una riserva, che in realtà non era consentita, né tanto meno obbligatoria.**

A conferma ulteriore che l'attuale giudizio attiene alla Giurisdizione del Giudice del Lavoro, oltre a quanto previsto esplicitamente nel DM 235/2014, all'art. 11, comma 6: *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro"*, si veda, per ultimo, la recente pronuncia del TAR Lazio – Roma, n. 7459 del 25.05.2015, che ha affermato: *Ciò premesso, occorre però osservare che i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"* (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz'altro seguito quando, come nel caso in esame, all'impugnazione dell'atto generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C.

Copiosa, inoltre, sul punto, la giurisprudenza di merito che, *expressis verbis*, o per assorbimento, ha rigettato costantemente l'eccezione di difetto di



giurisdizione sollevata dal Ministero convenuto in analoghi giudizi.

B) Eccezione di integrazione del contraddittorio

Controparte deduce che, all'esito di un accoglimento del ricorso, l'ingresso in GAE del prof. Virone andrebbe a pregiudicare tutti coloro che hanno punteggio a lui inferiore.

Da tale circostanza di fatto controparte fa derivare l'esistenza di una posizione di "controinteressato" idonea ad integrare il litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

Orbene, in primo luogo, la figura del "controinteressato" non è propria del diritto processuale civile, ma di quello amministrativo.

Nella procedura civile, al contrario, si parla di litisconsorzio necessario nello specifico e solo caso in cui la decisione non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, a fronte di un rapporto, dedotto in giudizio, di natura plurilaterale, talché la pronuncia resa nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti sarebbe *inutiliter data*.

Nel caso di specie, non è dedotto in giudizio un rapporto plurilaterale, ma un rapporto di lavoro, che ha per parti solo il ricorrente e l'amministrazione convenuta e il *petitum* è, difatti, l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo individuale di un lavoratore nella confronti della p.a. datrice di lavoro.

In questo caso, al di là delle osservazioni che di qui appreso di tenterà di formulare in ordine all'interesse dei terzi, il rapporto è bilaterale e non esiste alcun litisconsorzio necessario.

A nulla giova, in tal senso, tentare di configurare le graduatorie ad esaurimento come delle graduatorie concorsuali, al fine di richiamare la nota giurisprudenza in tema di litisconsorzio necessario dei candidati nell'impugnativa dinanzi al G.O. delle graduatorie afferenti i cd concorsi interni.

Difatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, nel confermare la giurisdizione ordinaria in tema di graduatorie ad esaurimento, ha ripetutamente statuito come **le graduatorie ad esaurimento hanno una diversa natura rispetto a quelle concorsuali, non sono ad esse assimilabili, ma devono, al contrario, essere ritenute frutto di atti datoriali privati**. Le "graduatorie ad esaurimento", non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di



diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di: pubblicazione di un bando di concorso, valutazione comparativa dei candidati, compilazione della graduatoria finale), bensì, dette graduatorie ad esaurimento, rappresentano un elenco istituito per legge, ove sono stati utilmente collocati, soggetti, già, in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Pertanto, essendo gli atti di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti) completamente autonomi e prescindenti rispetto agli atti ricompresi nel predetto procedimento amministrativo denominato "procedura concorsuale per l'assunzione", gli stessi Decreti ministeriali in questione (ivi compreso il DM n. 572 del 27/6/2013), possono sicuramente assimilarsi alle "determinazioni volitive" poste in essere dal datore di lavoro privato, secondo lo schema "norma-potere-effetto" al quale si conforma la c.d. autonomia negoziale delle parti.

Orbene, accertata la natura non concorsuale delle GAE, con conseguente giurisdizione ordinaria delle relative controversie, la giurisprudenza di merito ha altresì ritenuto non sussistere alcun controinteressato, perché la causa verte in tema di accertamento del singolo diritto soggettivo del docente a fronte di un determinato comportamento datoriale discriminatorio.

Come osservato dal Tr. Venezia, con l'ordinanza del 08.06.2000, (TRIBUNALE DI VENEZIA - Ordinanza 8 giugno 2000 - Pres. Santoro, Est. Marra - Amministrazione dei Lavori Pubblici c. Carbonara conferma ord. Giudice del lavoro dr.ssa D'Avino del 17.4.2000): *"Per costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, infatti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile che renda necessaria la partecipazione al processo di tutti i titolari dello stesso; i rapporti di lavoro hanno invece natura bilaterale con conseguente indifferenza della sorte degli uni sugli altri se non in via di fatto. Né la categoria dei controinteressati, tipica del processo amministrativo, è trasferibile nel processo ordinario per la diversità radicale dell'oggetto dei due modelli procedurali, l'uno vertente su rapporti. l'altro su atti di esercizio di un potere che, per sua connotazione precipua, si dirige verso una pluralità di soggetti portatori di interessi differenziati e spesso confliggenti."*

La situazione di fatti descritta nella memoria difensiva non indica gli estremi di un litisconsorzio necessario, ma tutt'al più può descrivere la fattispecie di cui



all'art. 105 comma 2 c.p.c., che giustifica uno spontaneo intervento adesivo dei docenti già presenti in graduatoria ad esaurimento.

E difatti quando un soggetto è *titolare di una situazione giuridica in relazione di connessione, da individuarsi nella pregiudizialità-dipendenza, con il rapporto dedotto in giudizio, che lo esponga ai cosiddetti effetti riflessi del giudicato, sussistendo in tal modo un interesse giuridico e non di mero fatto a sostenere le ragioni della parte cui si è legati da quel rapporto*" (Cass., 27.10.1987, n. 7908), allora si integrano gli estremi dell'intervento volontario adesivo di terzo.

Controparte, allora, crea confusione tra l'interesse ad agire *ad adiuvandum*, per difendere una posizione connessa al rapporto in causa (art. 105 c.p.c.) e l'interesse ad agire sulla base di un unico ed inscindibile rapporto di causa (art. 102 c.p.c.).

Alla luce di queste osservazioni la richiesta di integrazione del contraddittorio deve essere respinta.

NEL MERITO

1. Sull'impossibilità per i cd congelati SSIS di esprimere qualsivoglia riserva.

Controparte confonde l'attuale controversia con quella promossa, in altra sede, dagli abilitati secondo i nuovi percorsi formativi (TFA ordinario), che hanno rivendicato un diritto di ingresso in graduatoria ad esaurimento.

Al contrario, il caso in esame riguarda un docente di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010, che individua soggetti che, iniziato un percorso abilitante SSIS, e non poterono mai completarlo per l'intervenuta abrogazione delle scuole SSIS.

Questi docenti costituiscono una specifica – e numericamente ristretta – categoria di soggetti, che il Ministero medesimo ha raggruppato sotto il nome di “congelati SSIS” e ha regolamentato per la prima volta con il citato DM 249/2010, art. 15, comma 17.

Per comprendere quali siano i docenti appartenenti a questa categoria è necessario riepilogare alcuni passaggi normativi:

1. la **L. 341 del 1990** ha istituito le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS). Queste scuole sono biennali,



- organizzate dall'università ed equiparate alle scuole di specializzazione universitarie. Sono quindi incompatibili con la frequenza di qualsiasi altro corso universitario di qualsiasi livello.
2. La L. 341 del 1990 prevede che l'accesso alla SSIS sia a numero chiuso. Si deve quindi superare un concorso pubblico.
 3. La **L. 143/2004** ha previsto che gli incarichi di docenza venissero assegnati in base a delle graduatorie permanenti, a cui si accedeva attraverso il conseguimento del titolo abilitante rilasciato dalle sopra menzionate SSIS.
 4. E' stato pertanto creato un univoco legame tra concorso di accesso alla SSIS e iscrizione in graduatoria ai fini del contratto di lavoro come insegnante. Il vincitore del concorso SSIS ha quindi accesso ad un corso con successiva iscrizione in graduatoria permanente da cui, per scorrimento, si ricevono, negli anni, gli incarichi di docenza a tempo determinato e a tempo indeterminato.
 5. Questa strada sopra descritta resta l'unica porta di accesso alla carriera di docente della scuola secondaria.
 6. Poiché la SSIS durava due anni, le graduatorie permanenti di cui alla L. 143/2004 venivano aggiornate ogni due anni.
 7. La **L. 296 del 27 dicembre 2006, all'art. 1 comma 605** ha stabilito la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento". Le graduatorie vengono pertanto cristallizzate con i docenti presenti in quel momento. Viene però previsto dalla legge che sono fatti salvi i futuri inserimenti, alla data di aggiornamento del 2007, di chi ha conseguito il titolo e ancora non si è iscritto e di chi sta frequentando la Scuola di Specializzazione, e non potrà conseguire il titolo in tempo utile per l'aggiornamento del 2007. A questi, e solo a questi docenti, viene facoltizzata l'iscrizione con riserva, in modo da essere presenti in graduatoria per i futuri aggiornamenti.
 8. La legge tace completamente della situazione di coloro che sono specializzandi ma non frequentanti la scuola, perché l'hanno dovuta sospendere per motivi di incompatibilità o di impedimenti personali.
 9. Con la **L. 169/2008** il legislatore prevede una riapertura delle



graduatorie per permettere l'iscrizione ha chi ha conseguito il titolo SSIS nel biennio 2007/2008 (comma 1 art. 5bis L. 169/2008). Costoro sono i docenti iscritti al nono ciclo SSIS che hanno completato il corso di studi e che, quindi, hanno conseguito il titolo successivamente all'aggiornamento delle graduatorie avvenuto nel 2007.

10. Da tutte queste previsioni normative sono esclusi i docenti specializzandi con specializzazione congelata. La posizione di costoro non viene mai considerata. Nessuna norma ha mai detto che costoro non avrebbero potuto proseguire il corso a suo tempo sospeso o che i diritti da loro acquisiti sarebbero stati pregiudicati. In modo più specifico, il legislatore non li ha mai contemplati al fine di derogare al principio di irretroattività della legge, art. 11 preleggi c.c..
11. Al contrario, nel 2010 la p.a. si accorge del vuoto normativo che ha colpito i docenti specializzandi con specializzazione sospesa e si interessa a loro con il **DM 249/2010** che, innanzitutto, definisce questa categoria:
- a. Sono cd congelati SSIS coloro che, vincitori di concorso SSIS sospesero il corso di specializzazione e non poterono riattivarlo per intervenuta soppressione delle scuole.
 - b. A costoro viene permesso di perfezionare il corso di specializzazione frequentando i nuovi corsi (cd corsi TFA – tirocinio formativo attivo) senza ripetere il concorso di accesso e mantenendo i crediti eventualmente già accumulati nella precedente scuola di specializzazione.
12. A chiarire meglio la loro posizione il MIUR, con **DM 11 novembre 2011** precisa che possono essere considerati congelati SSIS anche coloro che avevano conseguito l'idoneità per accedere ad una seconda specializzazione
13. Ad ulteriore chiarimento il **MIUR, con la circolare 28.02.2013**, al paragrafo intitolato “congelati SSIS” specifica: “il TFA sia semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il congelato completa il percorso SSIS, conservando pertanto i



diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento
previgente”.

14. Con **DM 572/2013** il Miur, poi, procede non ad un semplice aggiornamento delle graduatorie (come sostiene l'ordinanza a pag. 6) ma **riapre le graduatorie per permettere l'inserimento a coloro che, da congelati SSIS ex art. 15 comma 17 DM 249/2010, hanno finalmente conseguito il titolo di abilitazione.**
15. E difatti nei *consideranda* viene espressamente detto che il decreto è emanato: **“visto il DM 10 settembre 2010 n. 249, con particolare riferimento all'art. 15 comma 17; considerato inoltre il ritardo nell'espletamento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010 e la particolare situazione dei soggetti di cui all'art. 15 comma 17 del predetto decreto; vista la necessità di fissare anche per l'a.s. 2013/2014 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico”.**
16. Curiosamente, però, all'art. 2 il dm 572/2013 prevede che possano inserirsi in graduatoria i docenti di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010 abilitatisi con i nuovi corsi di tirocinio formativo attivo del 2013, solo se essi avevano già espresso riserva di iscrizione in graduatoria.
17. E' opportuno sottolineare ancora una volta che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il DM 572/2013 non prevede solo un semplice aggiornamento, ma apre espressamente la graduatoria alla prima iscrizione per i cd. congelati SSIS. L'unico motivo per cui il ricorrente non viene incluso è perché egli non aveva preventivamente, nel 2009, espresso una riserva in tal senso.
18. Questa norma viene riproposta tal quale nel **DM 235/2014** per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017. L'art. 6 comma 2 prevede che possono iscriversi per la prima volta i docenti di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010, purché



già presenti con riserva in graduatoria.

Questo il quadro normativo.

Da qui una serie di considerazioni.

Secondo l'amministrazione convenuta nessuno ha diritto ad iscriversi in graduatoria, poiché la graduatoria è ormai chiusa, e soggetta solo ad aggiornamenti. Non è possibile il reinserimento di chi vi era incluso ed è stato cancellato, tanto meno è possibile il primo inserimento di chi non era mai stato incluso.

L'affermazione è contraddittoria e non condivisibile.

Posto che il tenore letterale dei DM 572/2013 e 235/2014 è tale da prevedere espressamente il diritto dei congelati SSIS all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, quello che differenzia il ricorrente da altri docenti che si sono abilitati con il TFA in soprannumero è solo l'aver espresso o meno, nel 2009, una riserva di futura iscrizione in graduatoria al momento del futuro ed eventuale conseguimento di titolo abilitante.

Ma la prima incongruenza è pensare che un docente possa al tempo stesso essere un congelato SSIS di cui all'art. 15 comma 17 dm 249/2010 e, allo stesso tempo, essere presente con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

Basta osservare le norme:

la prima domanda è: chi sono i destinatari dell'art. 1 comma 605 lett. c), che prevede l'espressione di una riserva di iscrizione in graduatoria al momento del conseguimento del titolo?

Sono, per letterale previsione normativa i docenti che, alla data del gennaio 2007, frequentano i corsi presso le scuole di specializzazione.

Coloro che, a quella data, avevano sospeso la scuola o non avevano potuto ancora iniziare i corsi per la seconda abilitazione non sono destinatari di questa norma.

Ed ancora: chi sono i destinatari della riserva di cui all'art. 5 bis L. 169/2008? Anche qui la legge è chiara: sono coloro che frequentano i corsi di specializzazione per l'educazione musicale per la scuola media ed i corsi di laurea per l'insegnamento nella scuola primaria (art. 5 bis comma 2)

Al comma 1 della medesima legge, poi, si parla di coloro che possono iscriversi



nelle graduatorie all'aggiornamento del 2009: sono coloro che hanno completato la scuola di specializzazione proprio nel 2009, ossia i docenti che hanno regolarmente frequentato il nono ciclo della scuola di specializzazione SSIS.

Ancora una volta nulla a che vedere con i docenti di cui si tratta nel presente ricorso, ossia quelli dell'art. 15 comma 17 DM 249/2010.

In che modo un docente congelato SSIS poteva essere presente nelle graduatorie ad esaurimento e al contempo continuare ad essere un docente specializzando con corso sospeso?

In nessun modo.

Ma, se così è, è assolutamente inveritiero ed impossibile che un docente ex art. 15 comma 17 sia al contempo presente nelle graduatorie con riserva. O è docente ex art. 15 comma 17, e si è abilitato nel 2013 con i nuovi corsi di tirocinio attivo, oppure ha riattivato la scuola di specializzazione all'ultimo e nono ciclo e, quindi, si è già abilitato e non ha nulla a che vedere con i docenti del citato art. 15.

La semplice lettura delle norme indica un dato chiaro: i destinatari delle norme sulla “riserva” sono soggetti diversi dai destinatari della norma di cui all'art. 15 comma 17 DM 249/2010.

Allora la successiva domanda è necessariamente, a chi si rivolge il DM 572/2013, Art. 2?

Secondo il Ministero, si rivolge ai docenti ex art. 15 comma 17 dm 249/2010 che però avevano espresso una riserva di iscrizione in graduatoria.

Tuttavia, nessuna norma permetteva ai docenti ex art. 15 di esprimere qualsivoglia riserva.

Quello che viene loro richiesto è una condotta impossibile.

Anche il DM 235/2014, tuttavia, reitera questa richiesta.

E difatti, la domanda spiegata con il presente giudizio è quella di inserimento in graduatoria previa disapplicazione del DM 572/2013 e DM 235/2014 nella parte in cui pretende, quale requisito di iscrizione in graduatoria, la pregressa espressione di una riserva di iscrizione normativamente impossibile per questi soggetti.

2. Produzione di giurisprudenza di merito a supporto della domanda



della lavoratrice.

Nel ribadire che le sentenze prodotte da controparte non sono riferibili al caso di specie, questa difesa desidera segnalare che, nelle more della discussione del presente giudizio, sono state pronunciate ulteriori decisioni, sia cautelari che di merito, su casi analoghi al presente, e tutte in senso favorevole al ricorrente.

Si desidera produrre tali provvedimenti, che si allegano in copia alle note:

1. Tr. Rovigo, ordinanza collegiale del 05.03.2015, rg 53/15;
2. Tr. Bologna, ordinanza n. 4810 del 15.06.2015, rg. 4230/14;
3. Tr. Varese, ordinanza n. 1488/15 del 29.06.2015, rg 1043/14;
4. Tr. Palermo, sentenza n. 1598/15 del 11.06.2015;
5. Tr. Siena, sentenza n. 201/2015 del 16.07.2015;
6. Tr. Grosseto, sentenza n. 239/2015 del 08.09.2015;
7. Tr. Roma, sentenza n. 7846/15 del 22.09.2015.

oooo

Si insiste per l'accoglimento del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, da intendersi integralmente trascritte.

Con osservanza

Roma/Varese, 19.11.2015

Avv. Simone Di Simone

Avv. Rachele Primavera

Avv. Francesca Rocchi

Avv. Chiara Vadala

